# SOCIETÀ IN ACCOMANDITA DEI PIROSCAFI POSTALI DI I.O & V.O FLORIO & C

# SOCIETÀ IN ACCOMANDITA

DEI

# PIROSCAFI POSTALI

DI

I. e V. Florio e C.

Palermo
Tipografia di Bernardo Virzì
1862

La ditta Ignazio e Vincenzo Florio ha compreso nelle sue speculazioni commerciali il servizio postale marittimo tra Genova, Napoli, Sicilia, Tunisi, Malta e le Isole adjacenti, migliorando la condizione del primo contratto.—A sostenere la intrapresa, già divenuta assai più estesa, è necessario accrescere il numero dei battelli a vapore che attualmente possiede elevandolo al numero bisognevole al servizio.

Questa speculazione è sembrata alla ditta Florio utile, e con questa veduta ha opinato formarne una società in accomandita, di cui qui appresso se ne trovano gli statuti modificati ed approvati con foglio ministeriale del dì 19 settembre 1861 e decreto di S. M. Vittorio Emanuele II Re d'Italia del 26 gennaro 1862 che trovansi alla fine alligati.

Art. 1

Dal giorno 1.° ottobre 1862 in poi, e per la durata come infra, è istituita una società in commandita tra la ditta Ignazio e Vincenzo Florio da una parte, e tutti coloro che ne prenderanno interesse

Art. 2.

La società assumerà il titolo: di **Piroscafi Postali di Ignazio e Vincenzo Florio e C.**[i]

Art. 3.

Lo scopo di questa società è intrapresa per trasporto di passeggieri, merci e servizii governativi con battelli a vapore.

Art. 4.

La sede principale di questa società sarà in Palermo: in ogni luogo di approdi vi sarà un raccomandatario o incaricato dipeodente dall' Amministrazione centrale.

Art. 5.

La durata della società sarà di anni 15 a contare dal dì 1.° ottobre 1862 in poi, e per quanto dureranno gl'impegni col governo già convenuti, con l'atto del dì 8 agosto 1861 approvato con legge de' 16 dello stesso mese o che potranno convenirsi. Finiti gl'impegni col governo, la proroga potrà consentirsi per deliberazione dell'assemblea generale obbligatoria per tutti, quando si sarà ottenuta l'approvazione dal governo.

Art. 6.

La ditta Ignazio o Vincenzo Florio sarà gerente della società, ed in caso che cesserà di vivere, colui che attualmente la rappresenta, cioè il Sig. Vincenzo Florio, la gerenza apparterrà di dritto alla medesima ditta

se si conserverà dal di lui figlio Ignazio, ovvero a colui che si troverà il maggiore interessato nella società, purchè, se non l'abbia, fissi la sua residenza in Palermo.

Se non sarà conservata la ditta Ignazio e Vincenzo Florio, e vi saranno più soci che avranno il medesimo interesse nella società, verrà scelto fra essi il più anziano.

Se il maggiore interessato rifiuterà la gerenza, questa apparterrà di dritto al socio che avrà maggiore interesse dopo il primo, e così per gli altri.

Art. 7.

Se per i casi previsti nello art. sesto, la gerenza sarà da altri assunta, muterà di conseguenza la firma, e prenderà quella del gerente e compagnia.

Art. 8.

Il gerente può cedere la sua firma ad altri purchè sia socio, ma resterà del fatto di quest'ultimo e solidalmente col medesimo risponsabile.

Art. 9.

Gl'impiegati dell'amministrazione centrale, e le elezioni dei raccomandatarii o incaricati, dipenderanno dal gerente, e quindi da lui saranno nominati e rimossi.

Art. 10.

Il capitale della società sarà lire 6,000,000 rappresentato da 6000 azioni di lire 1000 per ognuna.

Art 11.

La società sarà legalmente costituita colla emissione di 4000 azioni, cioè a dire col capitale riunito di lire 4 milioni. La costituzione legale della società sarà pronunziata dal tribunale di commercio di Palermo presso cui si farà costare della regolare emissione delle 4000 azioni.

Art. 12

Questo capitale sarà versato in due volte, coll'intervallo di un mese tra l'uno e l'altro versamento, a cominciare dal 1.° ottobre 1862; così il primo versamento sarà fatto nel detto mese di ottobre, ed il secondo nel mese di novembre.

I termini prestabiliti per il pagamento dello azioni potranno essere variati per deliberazione della riunione generale dei soci.

Art. 13.

Le azioni saranno rappresentate da numero 6000 cedole a firma del gerente: queste cedole saranno dal 1.° al 1500 nominative, e dal 1501 al 6000 al latore

La emissione delle prime cedole sarà fatta per il loro valore rappresentativo—La emissione posteriore sarà fatta per il valore che potranno avere in piazza più o meno di quello nominativo a giudizio del consiglio di sorveglianza.

L'azione è indivisibile, e la società non riconosce che un solo proprietario della medesima.

Art. 14.

Due registri a matrice, denominati l'uno ricevi a talloni di versamenti, e l'altro cedole proveranno il capitale della società

Le cedole saranno rilasciate quando il versamento sarà compiuto: per ogni versamento sarà consegnata una cartella ossia ricevo a tallone, contro la restituzione della quale verrà rilasciata la cedola sia nominativa, sia al latore, giusta la dichiarazione che avrà fatto il socio azionista nel primo versamento

Art. 15.

Chi mancherà di fare il secondo versamento nei tempi e modi già stabiliti, sarà messo in mora per lettera del gerente, e dopo 15 giorni dalla stessa cesserà di esser socio, e del capitale versato ne perderà metà che resterà a vantaggio della società, e l'altra metà avrà dritto a ritirarsela senza interessi, previa la restituzione del ricevo a tallone

Art. 16

Se fra l'intervallo tra l'uno e l'altro versamento qualche socio azionista cesserà di vivere, i suoi eredi, ancorchè minori, dovranno uniformarsi al prescritto dell'articolo precedente, senza alcun beneficio di aumento di termini.

Art. 17.

Le cedole nominative saranno trasferibili per semplice girata, di cui si prenderà notamento nel tronco

a richiesta del giratario; ed in quanto alla società dovrà ritenersi per socio colui che, secondo il notamento che si troverà nel tronco, apparirà possessore delle cedole: il gerente avrà il dritto di preferenza nella vendita delle cedole nominative. Le cedole al latore apparterranno a chi ne sarà possessore.

Art. 18.

Il gerente dovrà tenere immobilizzate cento azioni, onde rispondere dei fatti della sua gestione.

Art. 19.

I componenti del Consiglio di sorveglianza dovranno tenere immobilizzate N.° 10 azioni per uno onde rispondere del conto morale che sono tenuti a rendere come infra.

Art. 20.

La cassa sarà tenuta dal gerente, o da chi da lui sarà delegato; nel qual caso egli dovrà rispondere dei fatti del cassiere.

Art. 21.

Entreranno come valore sociale i battelli a vapore proprii dei signori Florio — *l'Indipendente* — *l'Elettrico* — *l'Archimede* — *il Corriero Siciliano* — *Dispaccio* e *Marsala*, come pure altri sei che sono in costruzione per la società, cioè — *Campidoglio* — *Etna* — *Firenze* — *Milano* — *Napoli* — *Palermo* — ed altri che i signori Florio potranno averne ed acquistarne, ed entreranno pure come valore i materiali appartenenti ai vapori

come carboni, caldaje, lamiere, olio, sego ed altro. Il loro valore sarà determinato da un certificato di tre macchinisti, cioè due della real marina Italiana, e l'altro della marina mercantile. Dello ammontare di questo certificato i signori Florio ne prenderanno cedole nominative o al latore, salvo il caso della immobilizzazione di cui è parola all'articolo 19.

La immobilizzazione sarà espressa con bollo a secco che porti la parola *immobilizzata*. — Questo vincolo, dopo resi i conti, sarà annullato per dichiarazione del Consiglio di sorveglianza.

Però la determinazione del valore degli appronti contemplati nel presente articolo non sarà definitiva se non con l'approvazione della riunione generale dei socii.

Art. 22.

Abbisognando altri vapori, oltre a quelli dei signori Florio, potranno essere offerti da qualunque socio che ne abbia, e la società sarà obbligata di acquistarli per quel valore che risulterà dalla estimazione che ne faranno due ingegnieri da nominarsi dal gerente e dal Consiglio di sorveglianza: — Del valore risultante dalla perizia ne saranno rilasciate cedole nominative o all'ordine, come sopra si è detto pei vapori dei signori Florio.

Beninteso che i battelli a vapore che si offriranno dovranno essere adatti alle intraprese convenute col Governo, e che si potranno convenire.

Art. 23.

I signori Florio conferiscono in società il contratto da loro fatto in Torino col governo centrale nel dì 8 aprile 1862, approvato con legge dei 16 aprile 1862 per lo servizio postale, del quale alla fine del presente se ne troverà il corrispondente esemplare, e quindi restano a carico della stessa tutte le spese ordinarie e straordinarie all'uopo occorse; ed a vantaggio della medesima gli utili che se ne avranno.

Art. 24.

Vi sarà un Consiglio di sorveglianza composto di cinque soci. — Il Presidente sarà eletto a maggioranza di voti nel seno del Consiglio stesso.

Art. 25.

I membri del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti da una riunione generale dei soci che sarà tenuta appena si trovi legalmente costituita la società.

Art. 26.

Il Consiglio suddetto sarà composto la prima volta di quattro dei soci che finito il termine del versamento si troveranno più degli altri interessati, e si troveranno possessori almeno di dieci azioni nominative, ed in parità di interesse sarà preferito il più anziano.

Ove nessuno dei soci commanditari voglia far parte del Consiglio, l'amministrazione sarà libera nel gerente.

Art. 27.

Le funzioni del Consiglio saranno biennali, e poi verrà ricomposto per deliberazione dell'adunanza generale.

Le sue riunioni si faranno nel luogo dell'Amministrazione nella prima domenica di ciascun mese alle ore dodici meridiane senza avviso.

Art. 28.

Il gerente avrà non solo la facoltà di amministrare, ma sibbene di transigere e compromettere sopra qualunque fatto e dritto che interessi la società.

Avrà bensì la facoltà di fondere questa società con qualunque altra del medesimo genere, o di accrescere, secondo il bisogno, il numero delle azioni della società.

Benvero di queste due facoltà non potrà fare esercizio senza precedente autorizzazione del Consiglio di sorveglianza, e per la seconda di esse anche l'approvazione del governo.

Art. 29.

Le attribuzioni del Consiglio riguardano la sorveglianza in generale sull'amministrazione, e la formazione dei progetti d'intraprese e corrispondenti approvazioni; nell'intervallo fra l'una e l'altra riunione il gerente avrà pieni poteri per fare tutto ciò che sarà da lui considerato come urgente.

Art. 30.

Una volta all' anno, e precisamente nella domenica che succederà dopo il 15 dicembre di ogni anno, a cominciare da dicembre 1863 in poi, vi sarà riunione generale tra i soci: questa riunione sarà fatta alle ore 12 meridiane dell'indicato giorno nel locale dell' amministrazione, senza preventivo invito, e sarà continuata per quattro consecutive domeniche.

La riunione sarà completa col numero dei socii che si presenteranno in ogni tornata, qualunque si fosse questo numero.

Art. 31.

Quantunque non fosse necessario, pure la riunione generale sarà 15 giorni prima avvertita nel giornale officiale.

Art. 32.

Il socio azionista possessore di cedole al latore che vorrà far parte dell' assemblea generale, dovrà dieci giorni prima depositare nell'officio dell'amministrazione le cedole al latore, ritirandone ricevuta dal gerente.

Qualunque socio potrà essere rappresentato per procura.

Finite le adunanze generali saranno restituite le cedole.

Art. 33.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta tra i presenti.

Art. 34.

Ciascuno individuo avrà un solo voto, qualunque si fosse il numero delle azioni che rappresenterà.

Art. 35.

Il presidente dell'assemblea generale sarà annualmente dalla medesima eletto a maggioranza di voti. A parità di voti quello del Presidente avrà la preponderanza.

Qualunque deliberazione dell'assemblea sarà obbligatoria per tutti, ancora quando si trattasse della vendita dei vapori in tutto, o in parte.

Art. 36.

La morte di qualunque dei socii non iscioglie la società. I rappresentanti del socio morto, ancorchè fossero minori o incapaci, saranno sottoposti alle regole di questo contratto, come se fossero maggiori, non dovendo questo cambiamento introdurre nella società altre formalità, oltre a quelle previste.

Art. 37.

Nel primo giorno della riunione generale saranno dal gerente e dal Consiglio di sorveglianza presentati i conti ed il bilancio, che resteranno ostensibili per 15 giorni nella sede centrale dell'amministrazione.

Art. 38.

Nel detto periodo chiunque potrà fare osservazioni sul detto conto, notandole in piè dello stesso, e firmandole.

Art. 39.

Sulle dette osservazioni giudicherà diffinitivamente l'assemblea; salvo al gerente il dritto di reclamare al giudizio degli arbitri.

Art 40.

Gli utili netti esistenti in cassa ed in valore effettivo saranno divisi in due parti. una metà sarà divisa immantinente dopo l'approvazione del conto, e l'altra metà resterà in cassa come fondo di riserva.

Questo fondo di riserva sarà riunito agli utili del secondo anno, e dell'intero ne sarà divisa metà, e l'altra metà resterà come fondo di riserva, e così si praticherà per tutti gli anni della società.

Le somme esistenti nella cassa sociale, sia che fossero dipendenti dai capitali di prima messa, sia che fossero dipendenti dal fondo di riserva potranno essere per deliberazione del Consiglio di sorveglianza impiegate in acquisto di rendita sul gran Libro in vantaggio della società.

I certificati saranno intestati al gerente colla sua qualità. — La vendita di detta rendita sarà fatta anche per deliberazione del Consiglio o dell'assemblea generale, o dal solo gerente in caso di urgente bisogno.

Art. 41.

Le perdite saranno in primo luogo ripianate col fondo di riserva, ed in secondo luogo coi mezzi che proporrà il Consiglio di sorveglianza

Art. 42.

Su gl'introiti lordi sarà prelevato un due per cento che verrà diviso in quanto ad 1 ½ a favore del gerente, ed il mezzo per cento a favore dei componenti il Consiglio di sorveglianza.

Art. 43.

Tutti i socii dovranno eleggere domicilio nella sede principale della società, ed in mancanza di questa elezione, o laddove quella fatta cesserà per qualunque caso previsto ed impreviso, opinabile ed inopinabile, s'intenderà il domicilio eletto nella casa municipale ove sarà validamente intimato e rilasciato qualunque atto, citazione, sentenza, appello, ricorso ed altro.

Art. 44.

Il gerento, costituita la società, parteciperà al Consiglio di sorveglianza il piano organico della stessa, che sarà poi stampato e passato ai socii.

Art. 45.

La società non tocca sicurtà pei vapori, meno la sicurtà toccata per patto consentito col governo, e quindi ogni socio azionista potrà assicurare per conto proprio.

Art. 46.

La società assume l'obbligo di depositare annualmente una copia regolare del bilancio della compagnia tanto alla segreteria del tribunale, che alla camera di commercio.

Art. 47.

Saranno inoltre osservate come condizioni essenziali di questo contratto le condizioni degli articoli 3, 4 e 5 del precennato decreto dei 26 gennaro 1862, il di cui intero tenore si trova al presente alligato come parte integrante del contratto.

Art. 48.

Qualunque quistione tra socii, e per motivo di società, sarà decisa da due arbitri negozianti o officiali di marina che saran proposti uno dal gerente, e l'altro dai contendenti.

Essi giudicheranno inappellabilmente.

In caso di discrepanza di opinione fra loro, a dirimerla nomineranno essi medesimi un terzo arbitro, negoziante o officiale di marina, che giudicherà pure inappellabilmente.

Fatto in Palermo li 30 settembre 1862.

N. 559.

**LEGGE che approva la Convenzione colla Società I. Vincenzo Florio per la concessione del servizio postale tra il Continente e l'isola di Sicilia e intorno alle coste della Sicilia.**

16 aprile 1862

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la seguente convenzione per la conces-

sione del servizio postale marittimo in data dell'8 aprile 1862, stipulata tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Società I. Vincenzo Florio, coll'annesso quaderno d'oneri.

Art. 2.

Sarà provveduto con apposito stanziamento sul bilancio passivo dell'anno corrente e dei successivi per l'adempimento di quanto dispongono gli articoli 1 e 2 della convenzione stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 16 aprile 1862.

**VITTORIO EMANUELE**

*(Luogo del Sigillo)*
V. Il Guardasigilli
R. CONFORTI

DEPRETIS.

# CONVENZIONE

## PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO POSTALE TRA IL CONTINENTE E L'ISOLA DI SICILIA E INTORNO ALLE COSTE DELLA SICILIA.

Il Ministro dei Lavori pubblici e quello delle Finanze, a nome dello Stato;

Il signor cavaliere I. Vincenzo Florio, contraente a nome proprio e della compagnia da lui rappresentata, hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il signor I. Vincenzo Florio e compagnia si obbliga ad eseguire per quindici anni i servizi postali marittimi menzionati nel quaderno d'oneri annesso alla presente convenzione sotto l'esatta osservanza delle condizioni ivi espresse.

La sovvenzione che il Governo accorda per questi servizi è fissata a lire 21 per lega marina percorsa in ogni viaggio di andata e ritorno

Art. 2.

Per agevolare la Società Florio nell'acquisto del materiale occorrente all'intero esercizio delle linee di navigazione stabilite nell'annesso quaderno d'oneri, il

Governo le farà un'anticipazione di 1 milione di lire pagabili nel modo seguente: lire 600 mila dopo l'approvazione per legge della presente convenzione; lire 400 mila dopo il collaudo di sei nuovi piroscafi che essa deve acquistare secondo le norme indicate nel quaderno d'oneri annesso alla presente convenzione, e che dovrà possedere entro un anno decorrente dalla data della legge di approvazione.

Qualora la Società Florio non avesse in pronto i suddetti bastimenti per il tempo sovra stabilito, il Governo avrà piena facoltà di risolvere il contratto, senza che sia d'uopo di sentenza di Tribunali, nè di formalità d'atti.

L'anticipazione di 1 milione di lire che viene fatta alla Società Florio non porterà interessi.

Questa somma verrà rimborsata per rate in dieci anni, a cominciare dal mese in cui verrà fatta l'anticipazione suddetta, mediante una ritenzione mensile sul montare della sovvenzione normale accordata dal Governo.

## Art. 3.

A guarentigia dell'anticipazione di 1 milione di lire verrà pignorato al Governo tutto il materiale navale della Società, la quale dovrà dare la prova di averne l'assoluta e libera proprietà. Dovrà inoltre questo materiale essere assicurato sino a concorrenza della somma suindicata, facendo girata al Governo delle polizze d'assicurazione.

Tanto la pignorazione quanto l'assicurazione verranno gradatamente ridotto, in proporzione dei rimborsi che saranno man mano effettuati.

A tal fine verrà, d'accordo colle parti, allestito uno stato indicativo della qualità e quantità del materiale, con indicazione del valore, che verrà firmato dalle parti o dai loro rappresentanti : verrà parimente designata la persona o le persone che avranno la custodia del pegno, e l'atto contenente lo stato del materiale e l'elezione del custode saranno inscritti nel registro della marina, e fatto cenno di esso in note sulle patenti.

Art 4.

La Società potrà valersi dei piroscafi che attualmente possiede: *Elettrico*, *Corriere Siciliano*, *Marsala*, *Archimede*, *Dispaccio*, *Indipendente*.

Quest'ultimo però non sarà più ammesso in servizio, tostochè la Società avrà in pronto il nuovo materiale di cui è in obbligo di provvedersi a' termini dell'art. 2 della presente convenzione.

Le è però concesso di valersene come materiale di riserva in casi straordinari ed eccezionali.

Art 5.

Il Governo avrà in ogni tempo la facoltà di ridurre il numero dei viaggi stabiliti nell'art. 1 del quaderno d'oneri, dandone avviso alla Società un anno avanti.

Queste riduzioni però non potranno comprendere

una quantità di leghe marine superiore di un terzo al numero totale delle leghe che, a norma dell'art. 4 del quaderno d'oneri, i piroscafi della Società hanno a percorrere, nè la Società avrà diritto ad indennità o compenso di sorta.

Art. 6.

Tutti gli atti per acquisto del materiale necessario al servizio saranno esenti dal diritto d'insinuazione, come pure quelli per l'oppignoramento.

Qualora per condizioni straordinarie di cose il prezzo del litantraci che hanno il medesimo potere calorifico di quelli di Newcastle e di Cardiff si elevasse nel porto di Palermo oltre le lire 50 per tonnellata, l'eccedenza da lire 50 fino a lire 60 sarà rimborsata per metà dallo Stato; oltre le lire 60 l'eccedenza sarà rimborsata per intiero

Quando la Società fosse obbligata per mancanza o scarsità d'altro carbone, di usare ligniti del paese, il di più del carico che ne risulterebbe pel bastimento a fine d'imbarcare il combustibile necessario sarà considerato come merce della classe infima, e sarà compensato dal Governo per il nolo relativo ad un terzo del suo peso.

Art. 7.

La presente convenzione non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo che sarà stata approvata per legge.

Tuttavia, stante l'urgenza dei servizi in essa contem-

plati, la convenzione avrà intanto la sua esecuzione, e qualora non ottenesse l'approvazione del Parlamento, si avrà per non avvenuta, e la Società concessionaria avrà diritto ad una indennità che sarà fissata a giudizio di periti, tenute a calcolo le spese che la medesima avrà incontrato.

Torino, 8 aprile 1862.

DEPRETIS.
SELLA.
I. V. FLORIO.

# QUADERNO D'ONERI

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO POSTALE TRA IL CONTINENTE E L'ISOLA DI SICILIA E INTORNO ALLE COSTE DELLA SICILIA.

Art. 1.

Il servizio dovrà farsi coi piroscafi della Società concessionaria, e sarà regolato come segue:

*A)* Un viaggio settimanale tra Genova e Palermo direttamente;

*B)* Tre viaggi settimanali tra Napoli e Palermo;

*C)* Un viaggio settimanale tra Napoli e Catania, toccando Paola, Pizzo, Messina e Reggio;

*D)* Un viaggio settimanale tra Napoli e Catania, toccando Messina;

*E)* Un viaggio settimanale tra Napoli e Messina, toccando Reggio;

*F)* Un viaggio settimanale tra Palermo e Malta, toccando Messina, Catania e Siracusa;

*G)* Un viaggio settimanale tra Palermo e Siracusa toccando Cefalù, Lipari, Messina, Reggio, Catania ed Augusta, e toccando Santo Stefano, Capo d'Orlando, Milazzo, Messina, Riposto, Catania ed Augusta alternativamente;

*H)* Un viaggio settimanale tra Palermo e Girgenti, toccando Trapani, Marsala e Sciacca: con prosecuzione a Licata ed a Siracusa due volte al mese durante la estate;

*I)* Un viaggio quindicinale tra Palermo e Tunisi, toccando Trapani, Favignana e Pantelleria;

*K)* Un viaggio quindicinale tra Palermo ed Ustica.

Oltre i viaggi suindicati il concessionario si obbliga di mantenere regolari e settimanali comunicazioni tra Girgenti e Lampedusa col mezzo di barche a vela. Questi servizi a vela saranno da lui appaltati dietro pubblica concorrenza nei modi dalla legge determinati, e retribuiti dal Governo col prezzo pel quale saranno stati aggiudicati.

Le distanze nautiche fra i diversi punti d'approdo rimangono determinate nel modo seguente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Da Genova | a Palermo | leghe marine | 146 |
| » Napoli | a Palermo | » | 56 |
| » Napoli | a Paola | » | 41 |
| » Paola | a Pizzo | » | 13 |
| » Pizzo | a Reggio | » | 20 |
| » Napoli | a Reggio | » | 60 |
| » Messina | a Reggio | » | 3 |
| » Palermo | a Messina | » | 41 |
| » Messina | a Riposto | » | 13 |
| » Riposto | a Catania | » | 5 |
| » Messina | a Catania | » | 18 |

524



| | | | |
|---|---|---|---|
| Da Catania | a Siracusa | leghe marine | 10 |
| » Siracusa | a Malta | » | 29 |
| » Palermo | a Cefalù | » | 11 |
| » Cefalù | a Lipari | » | 16 |
| » Lipari | a Messina | » | 16 |
| » Catania | a Agosta | » | 7 |
| » Agosta | a Siracusa | » | 5 |
| » Palermo | a Santo Stefano | » | 17 |
| » Santo Stefano | a Capo d'Orlando | » | 8 |
| » C. d'Orlando | a Milazzo | » | 8 |
| » Milazzo | a Messina | » | 11 |
| » Palermo | a Trapani | » | 19 |
| » Trapani | a Marsala | » | 5 |
| » Marsala | a Sciacca | » | 15 |
| » Sciacca | a Girgenti | » | 10 |
| » Girgenti | a Licata | » | 9 |
| » Licata | a Siracusa | » | 32 |
| » Trapani | a Favignana | » | 3 |
| » Favignana | a Pantelleria | » | 23 |
| » Palermo | a Ustica | » | 12 |
| » Pantelleria | a Tunisi | » | 32 |
| » Trapani | a Pantelleria | » | 24 |

Queste distanze saranno rivedute e nuovamente determinate dal Governo quando siano mutate le presenti condizioni dei porti nelle acque dei quali devono sorgere i piroscafi della Società.

Durante la concessione il Governo non potrà sus-

sidiare altri servizi di navigazione sulle linee stabilite nel presente articolo, tranne quelle tra Napoli, Messina e Catania.

Questa interdizione però non si estende alle linee percorse dai piroscafi di altre Società che, facendo capo ad altri punti che non siano quelli designati nel presento itinerario, tocchino alcuna delle stazioni intermedie.

Art. 2.

Il Governo avrà facoltà di togliere degli approdi e stabilirne dei nuovi, e di aumentare il numero di viaggi determinati nell' art 1.

In questi casi il numero dei bastimenti e le condizioni del contratto saranno stabilite di comune accordo, purchè non risultino più onerose di quelle che per la presente convenzione sono concesse.

In caso di contestazione, sarà giudice fra le parti un Consiglio d' arbitri.

Questo Consiglio d'arbitri sarà composto di due persone a scelta del Governo, e di due altre persone a scelta della Società.

Queste quattro persone ne designeranno una quinta a maggiorità di suffragi, alla quale sarà devoluta la presidenza.

A parità di voti la scelta della quinta persona verrà fatta dal presidente del Tribunale di commercio del luogo ove ha sede il Governo centrale.

Il Consiglio d' arbitri giudicherà inappellabilmente.

Art. 3.

L' orario delle partenze verrà determinato dal Ministero dei Lavori pubblici, sentita la Società, e potrà essere variato mediante preavviso di quindici giorni.

Le partenze dai punti estremi od intermedi non potranno essere ritardate se non per ordine scritto del Ministero dei Lavori pubblici, dalle Autorità superiori delle Provincie e dei Direttori delle Poste, o per causa di forza maggiore, di cui sarà giudice il Commissario del Governo.

I ritardi ordinati dall'Amministrazione dovranno essere notificati alla Società tre ore prima di quella fissata per la partenza; non potranno protrarsi oltre le ore tre, e non daranno diritto ad alcuna indennità.

I piroscafi della Società non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà essere giustificata con processo verbale, a tenore delle leggi.

Se l' approdo per forza maggiore avrà luogo in un porto estero, il processo verbale dovrà essere vidimato dal Consolato italiano.

Art. 4.

Nei porti italiani un Commissario del Governo sarà incaricato di vegliare all'esatta esecuzione delle condizioni del quaderno d' oneri.

I Commissari del Governo avranno diritto di fare a

bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, e potranno farsi accompagnare a questo scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza.

I Commissari del Governo saranno designati dal Ministero dei Lavori pubblici di concerto col Ministro della Marina.

Art. 5.

Prima della partenza dei piroscafi il Commissario del Governo potrà riconoscere se l'immersione del piroscafo non eccede il limite fissato pel carico intiero, cioè se il medesimo non sia caricato oltre la fissata linea di acqua in carico, se l'equipaggio è completo, e verificare l'ora della partenza.

Il Commissario del Governo potrà richiedere in qualunque occasione che gli sia data visione del giornale di bordo e dell' inventario degli oggetti e attrezzi necessari alla navigazione esistenti in ciascun piroscafo.

Art. 6.

Per la linea da Genova a Palermo si dovranno adoperare piroscafi ad elice della portata non minore di 500 tonnellate, misura di costruttore, e di una velocità minima di 9 ½ nodi all' ora.

Per le linee tra Napoli e la Sicilia e tra Palermo e Malta si dovranno impiegare piroscafi a ruote o ad elice della portata non minore di 450 tonnellate, misura di costruttore, della velocità minima di 9 ½ nodi all'ora.

I piroscafi destinati al servizio tra Palermo e Tunisi, e quelli pel servizio di costa intorno alla Sicilia, dovranno essere di 300 a 350 tonnellate, misura di costruttore, ed avere la velocità minima di nodi 8 ½ alla ora.

La Società dovrà avere il numero dei piroscafi necessario alla regolare ed esatta esecuzione di tutti i servizi. Entro un anno successivo alla data della legge di approvazione del contratto, la Società dovrà possedere non meno di 12 piroscafi, di cui la metà a ruote e l'altra metà ad elice.

Tutti i piroscafi addetti al servizio dovranno essere coperti della bandiera nazionale, e quindi sottoposti a tutte le leggi e disposizioni che regolano gli altri bastimenti nazionali di tal genere.

Art. 7.

I detti piroscafi saranno di solida costruzione, muniti di buone macchine, e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione, e da poter corrispondere pienamente all'oggetto cui sono destinati.

Nessun piroscafo verrà ammesso in servizio se non dopo essere stato esaminato ed accettato da una Giunta speciale, che sarà nominata dal Governo, la quale dovrà compilare un regolamento che, tenendo conto delle vigenti leggi marittime, determini le norme con cui debbasi stabilire e verificare la reale portata dei piroscafi e la loro velocità, il lavoro effettivo sviluppato

dalle loro macchine e le condizioni della loro solidità; secondo queste norme essa dovrà verificare se i bastimenti riuniscano le condizioni del presente quaderno d'oneri, e determinerà l'equipaggio per ciascun piroscafo, secondo le prescrizioni del regolamento della marina mercantile e le consuetudini.

Per gli oggetti ed attrezzi necessari alla navigazione dovrà osservarsi quanto è prescritto dai vigenti regolamenti e dalle Società assicuratrici.

Art. 8.

Il Ministero dei Lavori pubblici potrà in ogni tempo ordinare delle visite, onde accertare che i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei viaggiatori.

Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfaccia alle condizioni sovra espresse, la Società dovrà, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo od uniformarsi a quelle altre prescrizioni che verrà assegnato, che emaneranno dal Ministero, ferma la responsabilità che l'Impresa possa aver incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

In caso di perdita di un piroscafo, la Società dovrà surrogarlo nel termine di sei mesi. Durante questo periodo essa potrà sostituirvi temporariamente un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio e come tale accettato dalla Giunta speciale sopraddetta.

Art. 9.

Mediante la sovvenzione accordata dal Governo, la Società concessionaria sarà obbligata al trasporto regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, siano originari o a destino dei regi Stati, siano originari o a destino di Stati esteri, compresi i gruppi di numerario suggellati concernenti il servizio postale, non che gli stampati, carta, provviste ed altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi, e come tale iscritto sul foglio di via.

Il pagamento della sovvenzione accordata dal Governo verrà fatto per dodicesimi, mediante regolare mandato in capo del Direttore della Società, il quale per gli effetti che di ragione dovrà eleggere domicilio nella città ove risiede la Società.

Art. 10.

La Società concessionaria dovrà destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi i dispacci postali: questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato a bordo, la Società è in obbligo di assegnare al medesimo, senza correspettivo, un camerino con letto, indipendentemente da apposito e sufficiente locale per le operazioni postali durante il tragitto.

Quest'impiegato prenderà posto alla tavola del passeggieri di prima classe a metà prezzo della tariffa.

Qualora il piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potrà richiedere che sia messa a disposizione, pel servizio dei dispacci, la migliore imbarcazione, di cui avrà a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo succennato.

Art. 11.

Ove per avaria i piroscafi dovessero approdare in qualche porto o rada non indicati nell'itinerario di cui all'art. 1, per cui si trovassero nell'impossibilità di proseguire la corsa, il capitano è strettamente obbligato a curare la consegna dei dispacci all'uffizio di posta locale o viciniore per essere inoltrati a destino coi mezzi ordinari, quando non sia possibile curarne la spedizione col primo piroscafo nazionale od estero diretto al luogo di destinazione dei dispacci medesimi, rimanendo la spesa a carico della Società.

Art. 12.

Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci è devoluto intieramente alla Società concessionaria.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto è dovuto intieramente all'Amministrazione delle poste

5

Il Governo avrà facoltà di stabilire un *maximum* dei prezzi di trasporto, qualora quelli stabiliti dalla Società fossero riconosciuti troppo elevati e non in proporzione a quelli stabiliti sulle linee ove esistono altri servizi di navigazione.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle che saranno regolarmente consegnate dagli uffizi di posta.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte della Società o dei suoi agenti sarà punita a norma di dette leggi.

Su di ogni piroscafo verrà collocata a spese della Amministrazione delle poste una cassetta mobile per l'impostazione delle lettere, la quale dovrà essere consegnata unitamente ai dispacci all'uffizio di posta stabilito nei luoghi di approdo.

Art. 13.

La Società concessionaria sarà tenuta a dar passaggio sui piroscafi agli impiegati civili che viaggiano per ragioni di servizio alla metà del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, non compreso il vitto

La Società non sarà però obbligata a ricevere un numero di questi passeggieri superiore al quarto dei posti di prima e seconda classe su ciascun piroscafo.

Art. 14.

La Società concessionaria si obbliga a dar passaggio ai militari di ogni grado che viaggiano a spese dello

Stato ai prezzi che saranno fissati con apposite particolari convenzioni col Ministero della Guerra.

Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese che non siano al presente sovvenute dal Governo i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze straordinarie, riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della Regia Marineria, o presi a nolo.

## Art. 15.

La Società sarà obbligata a trasportare in terza classe ed a metà prezzo della tariffa i condannati civili e militari, sia che vengano mandati a scontare la loro pena in uno dei punti di approdo dei piroscafi, sia che, trovandosi al termine di essa, debbano ripatriare.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, e sieno osservate quelle cautele che saranno dalle Autorità determinate; in verun caso il numero di essi potrà eccedere i 25 sui battelli di maggiore portata, ed i 15 su quelli della portata minima.

Gl'indigenti ed i marinai naufraghi che dall'estero ritornano in patria saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di lire 5 al giorno, compreso il vitto. Le richieste per l'imbarco saranno rilasciate dal Console od Agente del Governo.

Questi individui non potranno eccedere il numero di 10 per ogni viaggio senza il consenso della Società.

Art. 16.

Il trasporto dei generi di privativa, non che di derrate ed oggetti comunque destinati al servizio governativo, sarà fatto in forza di contratti particolari, che potranno essere stipulati tra la Società e le diverse Amministrazioni dello Stato, ed in mancanza di questi speciali contratti sarà fatta una riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe.

Il trasporto del materiale da guerra, del generi di sussistenza e dei bagagli al seguito della truppa, sarà regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali che saranno stipulate tra il Ministero della Guerra e la Società.

In verun caso però la Società sarà obbligata al trasporto di una quantità dei summentovati oggetti superiore alla metà della portata effettiva del bastimento.

Tanto le persone, quanto gli oggetti indicati in questo articolo e nel precedenti 14 e 15, saranno ammessi sui piroscafi a semplice richiesta dei Ministri o delle autorità del luogo d'imbarco, che saranno indicate per ministeriale regolamento.

Art. 17.

La Società sarà obbligata al trasporto gratuito delle corrispondenze postali d'ogni genere ed al trasporto a prezzi ridotti degli oggetti e delle persone di cui al precedenti articoli 13, 14, 15, 16, su quelle linee non con-

template nel contratto di cui già avesse o venisse ad avere per conto proprio l'esercizio.

Art. 18.

I passeggieri a bordo dei piroscafi saranno trattati con riguardo.

Un registro sarà tenuto costantemente aperto su di ogni piroscafo per accogliere le lagnanze dei viaggiatori.

Il Governo provvederà con ispeciale regolamento ad assicurare il regolare trasporto delle merci.

Il Commissario del Governo dovrà riferire le lagnanze di qualche gravità al Ministero, il quale avrà diritto di ordinare l'allontanamento degli agenti della compagnia che fossero riconosciuti colpevoli

Il personale di bordo vestirà una divisa giusta il modello che verrà approvato dal Ministero della Marina.

È vietato alla Società ed agli uffiziali di bordo di fare operazioni di commercio.

Art. 19.

In caso di guerra sarà in facoltà del Governo di far continuare o sospendere il servizio ed anche di prendere possesso dei bastimenti, retribuendo alla Società quel compenso che sarà determinato dal consiglio d'arbitri, del quale si parla all'art. 2.

Nel primo caso il Governo assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio per qualunque danno derivante dalle cause di guerra.

Nel secondo caso, e per tutto il tempo della sospensione del servizio, cesserà la sovvenzione, di cui all'art. 1 della convenzione, ed i piroscafi della Società potranno essere presi a nolo dal Governo; il prezzo e le condizioni del noleggio saranno fissati di comune accordo o dal consiglio di arbitri, di cui all'art. 2 del quaderno d'oneri, e verrà pure determinato il valore dei bastimenti da rimborsarsi alla Società nella circostanza che andassero perduti unicamente per fatto di guerra o per esplosione di materiali da guerra, dovendo i rischi di mare o di fuoco rimanere a carico della Società.

Qualora al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verrà corrisposta alla detta Società, durante l'interruzione del servizio, un'equa indennità da fissarsi di comune accordo o per mezzo del consiglio di arbitri summentovato.

Art. 20.

Nel caso di ritardo, sia nelle partenze, che negli arrivi, non provenuto da forza maggiore giustificata, la Società concessionaria incorrerà in una multa di lire 50 per ogni ora di ritardo; oltre sei ore di ritardo non giustificato, la multa sarà di lire 100 per ogni ora.

Queste multe saranno raddoppiate quando fosse accertato che il ritardo ha origine dal tardivo imbarco delle mercanzie.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse ad una località non contemplata nell'itinera-

rio, la Società incorrerà in una multa di lire 1,000, senza pregiudizio delle penalità incorse per ritardo nell'arrivo.

Il ritardo frapposto dalla Società a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione sarà punito con una multa di lire 100 per ogni giorno, senza pregiudizio delle facoltà riservate al governo dall'articolo 21 seguente.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione da pagarsi alla Società.

Art. 21.

Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita, senza causa di forza maggiore, di dieci ore, il Commissario del Governo od i Direttori delle poste prenderanno, di concerto colle Autorità locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all'uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico della Società.

Nel caso d'interruzione ripetuta, il Governo potrà con semplice lettera o nota stragiudiziale eccitare il Direttore della Società perchè il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, non ostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà essere, per questo solo motivo, pronunciata dal tribunale competente.

## Art. 22.

A guarentigia dell' esatto adempimento delle obbligazioni assunte, la Società concessionaria dovrà fornire al Governo una cauzione di lire 200 mila, mediante l' oppignorazione di una parte del materiale che attualmente possiede, nei primi dieci giorni successivi alla sottoscrizione del contratto.

## Art. 23.

La durata della concessione sarà di anni quindici, decorrendi dalla data della legge d'approvazione del contratto.

Trascorso questo termine, la concessione s'intenderà continuativa d' anno in anno, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Alla scadenza d'ogni quinquennio il Governo avrà facoltà di rivedere lo stato del materiale della Società, e di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso della scienza potrà suggerire.

Scaduto il primo quinquennio, la Società dovrà accordare la preferenza alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani, tanto per le riparazioni, quanto per la costruzione della metà almeno del materiale navale.

I servizi designati sotto le lettere B, C, D, E, F, H e K dell' art. 1 dovranno essere incominciati cinque mesi dopo l' approvazione per legge della presente convenzione; quelli sotto le lettere A, G ed I dovranno essere

in esercizio entro un anno decorrente dalla data della legge di approvazione.

La Società dovrà pubblicare annualmente un resoconto delle sue operazioni.

### Art. 24.

La Società non potrà cedere ad altri la presente impresa se non in virtù di una legge.

Contravvenendosi dalla Società a questo patto, è il Governo in facoltà di dichiarare risoluto il contratto, senza obbligo di giudiziale diffidamento. La Società dovrà aver sede nel Regno.

### Art. 25.

Oltre la risoluzione del contratto, nel caso contemplato dall'articolo precedente, la Società sarà non solo tenuta all'indennizzo di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato, ma il Governo potrà anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale, e continuare il servizio a tutto rischio e spese dei concessionari.

### Art. 26

Tutte le difficoltà a cui potesse dar luogo l'esecuzione o l'interpretazione di alcuna delle clausole del contratto verranno giudicate dal Consiglio di Stato, a meno che non trattisi di questioni di competenza della Marina, nel qual caso sarà arbitro fra le parti il Consiglio di

Ammiragliato, meno in quelle questioni che sono commesse al Consiglio d'arbitri.

Torino, 8 aprile 1862.

DEPRETIS

SELLA.

I. V. FLORIO.

**MINISTERO**

DI

AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

*Divisione 2ª — Ufficio Commercio*

N.° del Prot. gen. 11319.

OGGETTO

*Per un contratto di società in accomandita rimesso per essere approvato.*

*Torino, addì 19 settembre 1861.*

**Signori,**

In seno al foglio 1° volgente pervenivano a questo Ministero due copie in istampa di un progetto di contratto di Società in accomandita da costituirsi in Palermo pei servizi postali marittimi della Sicilia, seguito dal contratto già stipulato tra la ditta Florio ed il Governo pei servizi di cui è parola.

Il sottoscritto, letto quel progetto di contratto, trova che vi si debbano aggiungere le appresso condizioni.

Che sia imposto l'obbligo alla Società di depositare annualmente una copia regolare del bilancio della Com-

pagnia, tanto alla Segreteria del Tribunale che alla Camera di Commercio.

Che sia stabilito che l'azione è indivisibile, e che la Società non riconosce che un solo proprietario della medesima.

Apposte siffatte nuove condizioni nel contratto di cui è parola, potrà il signor Florio rimetterne copia autentica e legalizzata dal Notaro a questo Ministero, e sarà dal sottoscritto promessa l'occorrente approvazione Sovrana.

*Per il Ministro* — **Prestana**

## VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

### RE D'ITALIA

Vista la dimanda della ditta Ignazio e Vincenzo Florio corrente in Palermo, fondatrice di una Società in accomandita per azioni, sotto il titolo di *Piroscafi postali*;

Visti i capitoli II e III del titolo III delle leggi di eccezione per gli affari di commercio vigenti nelle provincie meridionali;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 10 gennaro 1862;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio:

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

La Società in accomandita per azioni col titolo *Piroscafi Postali*, costituita in Palermo per istrumento del 10 ottobre 1861 rogato Quattrocchi, Ragione commerciale corrente in quella città sotto la firma I. e Vincenzo Florio che ne assunse la gerenza responsabile, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti in detto istrumento inserti, salvo il disposto degli articoli seguenti

Art. 2.

Saranno introdotti negli statuti della Società le modifiche che appresso:

*A)* L'articolo 2° sarà riformato in questi termini: « La Società assumerà il titolo di *Piroscafi postali di I. e Vincenzo Florio e Comp.* »

*B)* All'articolo 5° si aggiungerà: « quando sarà ottenuta l'approvazione del Governo. »

*C)* L'articolo 7° verrà abolito.

*D)* In fine dell'art. 12° si aggiungerà « la costituzione legale della Società sarà pronunziata dal tribunale di commercio di Palermo presso cui si farà constare della regolare emissione delle **2,000** azioni. »

*E)* All'art. 13° sarà aggiunto un paragrafo, cioè: « I termini prestabiliti per il pagamento delle azioni potranno essere variati per deliberazione della riunione generale dei soci. »

*F)* In fine dell'art. 22 si aggiungerà il seguente paragrafo: « Però la determinazione del valore degli apporti contemplati nel presente articolo non sarà definitiva se non con l'approvazione della riunione generale dei soci. »

*G)* L'art. 25 sarà riformato come segue: « Vi sarà un Consiglio di sorveglianza composto di cinque soci. Il presidente sarà eletto a maggioranza di voti nel seno del Consiglio stesso. »

*H)* All'art. 26 sarà sostituito quest'altro: « I mem-

bri del Consiglio di sorveglianza saranno eletti da una riunione generale dei soci, che sarà tenuta appena si trovi legalmente costituita la Società. »

*I)* I due ultimi paragrafi dell'art. 27 saranno annullati.

*L)* All'art. 28 dove è detto « Consiglio di Amministrazione » si dirà « Consiglio di sorveglianza, » e si aggiungeranno inoltre le seguenti parole « e per la seconda di esse anche l'approvazione del governo. » La sostituzione di che sopra s'intenderà doversi anco fare all'art. 35 ed in ogni altro, ove sia enunciato il Consiglio di amministrazione.

*M)* All'art. 29 si toglieranno le parole « di amministrazione. »

*N)* Il primo paragrafo dell'art. 35 sarà riformato come segue: « Il presidente dell'assemblea generale sarà annualmente dalla medesima eletto a maggioranza di voti. A parità di voti quello del presidente avrà la preponderanza. »

Art. 3.

L'avere della Società sarà sottoposto alle imposte, carichi e tasse stabilite dalle veglianti leggi, o che possano stabilirsi in avvenire.

Art. 4.

La società potrà venire sottoposta alla immediata vigilanza governativa, e chiamata in tal caso a concorrere nelle spese commerciali sino a concorrenza di annue lire 200.

Art. 5.

Questa autorizzazione potrà venire rivocata senza pregiudizio dei terzi in caso di violazione degli statuti sociali od inosservanza delle leggi dello stato e delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 gennajo 1862.

**VITTORIO EMANUELE**

CORDOVA

Per ampliazione conforme
*Il Direttore della Divisione Commercio*
B. SERRA.

**MINISTERO**

DI

AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

*Sezione in Palermo*

Num. 270.

OGGETTO

*Comunicazione di Decreto Reale.*

*Palermo li 19 febbraro 1862.*

Il sottoscritto è lieto di potere rimettere a V. S. copia di un Decreto Reale dato il 26 gennaro 1862, con cui S. M. ha approvato la Società accomandıtaria per azioni col titolo *Piroscafi postali*, essendo stato trasmesso l'originale al Ministro di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella raccolta officiale delle leggi e dei decreti del Regno.

E ciò in adempimento dell'incarico dato a questo Sezione dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio con nota del 14 febbraro, num. 1283.

*Il Delegato Speciale Capo della Sezione*
G. GIUNTA.

*Al Signore*
*Sig. Ignazio e Vincenzo Florio — Palermo.*